

REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO



L'ACCESSO CIVICO

L'articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 riscrive l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introduce il nuovo Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “ *Diritto di accesso a dati e documenti?*”.

In particolare, il nuovo articolo, il 5-bis, prevede due tipologie di accesso civico e precisamente:

1. Il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o dati per i quali vige l'obbligo per norma vigente in capo alla Società di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Si tratta del già vigente istituto dell'accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell'Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Società trasparente” non risultano essere stati pubblicati. Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D.Lgs. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un momento patologico, ovvero quando la p.a. sia inottemperante al suddetto adempimento). Se ne deduce agilmente che l'accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del DLgs. 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. L'accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1, perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Società a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale. Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che la Società non ha l'obbligo di pubblicare.

I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela “ *di interessi giuridicamente rilevanti?*” secondo quanto previsto dall'art. 5- bis e precisamente:

- evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
 - a. difesa e interessi militari;
 - b. sicurezza nazionale;
 - c. sicurezza pubblica;
 - d. politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
 - e. indagini su reati;
 - f. attività ispettive;

- g. relazioni internazionali.
- . evitare un pregiudizio ad interessi privati:
 - a. libertà e segretezza della corrispondenza;
 - b. protezione dei dati personali;
 - c. tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d' autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

L'art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell'accesso ovvero del differimento dello stesso. Con tale configurazione, l'accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, "prevalente" rispetto all'accesso disciplinato – e ancora vigente – della L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili. In buona sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà. Secondo l'art. 46, inoltre, *“il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Procedimento

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea. Si allega alla presente il modello per l'istanza in oggetto.

Accesso civico di cui al comma 1:

- . L'istanza è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione "Società trasparente".

Accesso civico di cui al comma 2:

- . L'istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

- all’Ufficio Affari generali ;
- all’Ufficio Trasparenza (indicato nella sezione “Società trasparente”) solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.

Nei casi **1) e 2)** l’istanza è indirizzata per conoscenza al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

Una volta effettuata la richiesta, la Società dovrà rispondere sempre entro 30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con «provvedimento espresso e motivato». In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni; in alternativa potrà rivolgersi, al difensore civico regionale.

In caso di individuazione di controinteressati al rilascio della documentazione richiesta, gli stessi vanno coinvolti nel procedimento, cosa che comporta la novità della sospensione del termine. Restano valide le procedure fin qui adottate relative all’accesso agli atti disciplinato dall’art.22 della L.241/90.

Il termine di 10 giorni in capo al cointeressato, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all’istante. La norma, pertanto:

- . conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- . estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “Società trasparente”. Significative sono le differenze con l’accesso tradizionale di cui all’ art. 22 e seguenti della legge 241/1990 (che rimane in vigore), limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, che richiede la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, ovvero un interesse diretto, concreto e attuale.

Le risposte all’istanza di cui all’art. 5, comma 2, saranno date direttamente al cittadino dal Settore competente che detiene gli atti ed inviate per conoscenza anche alla Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Laddove gli elementi richiesti coinvolgono più settori, il riscontro al cittadino sarà competenza di quello che detiene il provvedimento finale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su altri supporti.

In sintesi:

TABELLA COMPARATIVA TIPOLOGIE DIRITTO DI ACCESSO

Diritto d'accesso Tradizionale Art. 22 L. 241/90	Accesso civico Art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013	FOIA Art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013
Il diritto d'accesso può riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una P.A. Occorre avere un interesse differenziato.	Permette l'accesso a documenti, dati o informazioni. Il diritto può essere esercitato solo per documenti, dati e informazioni che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.	Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di documenti dati e informazioni detenuti da una p.a., a prescindere dal fatto che ne sia previsto l'obbligo di pubblicazione e senza la necessità di dimostrare l'esistenza di un interesse differenziato.

Esempio: con riferimento agli atti di una procedura di gara, si dovrà consentire l'accesso mediante nuovo accesso civico (art. 5 comma 1) ai verbali (in forza dell'obbligo di pubblicazione dell'art. 29), ma non alle offerte, per le quali non può valere l'accesso del 5 comma 2 in funzione degli interessi commerciali. Per cui si esperirà l'accesso in base a combinato disposto L.241/1990 e art. 53 Dlgs. 50/2016.

E' affidato all'Autorità Anticorruzione il compito di rielaborare in dettaglio i casi di esclusione del diritto di accesso mediante FOIA. Essa dovrà anche individuare le situazioni in cui le informazioni potranno essere pubblicate dalle amministrazioni pubbliche in forma semplificata e per aggregazione.